

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio di cui si chiede sin da ora la fissazione:

- a) Della Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri indetto, con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000051 del 29 gennaio 2025, nelle parti di interesse, nonché del relativo Decreto di approvazione n. M_D AB05933 DE12025 0000648 del 14.07.2025 per come emesso in pari data dal Vice Direttore Generale;
- b) Dell'avviso inerente il punteggio conseguito sulla valutazione titoli inviato a mezzo pec in data 01.07.2025 e dell'allegata scheda di valutazione titoli per come redatta dalla Commissione esaminatrice;
- c) Dell'esito di concorso per come visualizzabile all'interno della propria area personale recante il collocamento del ricorrente alla posizione 49;
- d) Della nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 09.07.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento con cui si conferma il punteggio sui titoli pari a 2,939;
- e) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) ove eventualmente ritenuto lesivo, il bando di concorso e i relativi allegati, nelle parti di interesse; 2) il Decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0000835 del 09.08.2024 con cui si sono conferite talune competenze al Vice Diretto Generale civile, ove lesivo; 3) il provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri recante le norme tecniche circa le modalità di svolgimento del concorso; 4) ogni altro verbale, allo stato non conosciuto, e ove esistente, di valutazione dei titoli del ricorrente;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio assegnato sui titoli di parte ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con bando del 29.01.2025 veniva indetto, per l'anno 2025, un concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 (quarantatr ) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, cos  ripartiti:

- a) 14 (quattordici) tratti dai Luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- b) 29 (ventinove) tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri.

La domanda di partecipazione al concorso doveva essere compilata e inviata esclusivamente *on-line* sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Il concorso prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova di preselezione (eventuale); b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) prove di efficienza fisica; d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale e prova facoltativa di lingua straniera; g) valutazione dei titoli di merito. Per quanto concerne le modalit  di svolgimento delle prove e degli accertamenti sarebbero state osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Sabbero stati ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo la sequenza sopra riportata, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente. Per quanto Qui di interesse, l'art. 11 del Bando "*Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera*" prevedeva che: "*I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, la prova orale, che verter  sulle materie e sugli argomenti indicati nel citato Allegato A del presente decreto. Il calendario di convocazione per la prova orale, con le modalit  di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti, con le modalit  di cui al precedente art. 4, comma 4"..." La prova orale, della durata di circa 30 minuti e comunque e non oltre i 40 minuti, si intender  superata se il concorrente avr  conseguito una votazione di almeno 18/30"..." concorrenti idonei alla prova orale, soltanto se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova*

facoltativa di lingua straniera consistente in una iniziale prova scritta in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell'Allegato G del presente decreto. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca. La prova si svolgerà con le modalità indicate nel già citato Allegato G del presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia”.

Successivamente all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 11, la commissione esaminatrice avrebbe effettuato la valutazione dei titoli che si sarebbe conclusa entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. La commissione esaminatrice avrebbe valutato i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultanti dalla documentazione matricolare a seguito della relativa firma della dichiarazione di completezza.

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B.

Orbene, sul punto è opportuno soffermarsi sin da ora. L'Allegato B del Bando nella sezione “Valutazione titoli” prevede:

“Per tutte le categorie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):

a. conoscenza di una lingua straniera di cui al successivo Allegato G certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità, come di seguito indicato:

1) per la lingua inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di punti 2,5/30 così ripartiti:

- punti 2,5/30 per un livello di conoscenza pari a 16;*
- punti 1,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;*
- punti 1/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;*
- punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;*

2) per altre lingue straniere, fino ad un massimo di 1/30 così ripartiti:

- punti 1/30 per un livello di conoscenza pari a 16;*
- punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;*
- punti 0,25/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;*

Detti punteggi sono attribuiti a coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso della certificazione. I concorrenti che hanno chiesto di sostenere anche la prova

facoltativa di cui all'art. 11 del bando, per la stessa lingua certificata, non saranno sottoposti all'accertamento. Essi potranno sostenere la prova facoltativa esclusivamente in una lingua differente da quella per cui è stata presentata la relativa certificazione. Ai concorrenti che risultano conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

b. possesso delle seguenti certificazioni informatiche, come di seguito indicato:

- certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 1/30;

- certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): punti 0,5/30;

- altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo e internazionale, rilasciate nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande: punti 0,2/30;

Ai concorrenti in possesso di più certificazioni informatiche sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

c. eventuali altri titoli e benemerienze: massimo punti 1,00/30;

d. diplomi di laurea (1)(2), così ripartiti:

- punti 0,3/30 per diploma di laurea magistrale (LM) diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

- punti 0,2/30 per diploma di laurea triennale (L) non propedeutica al conseguimento di quella magistrale richiesta per la partecipazione al concorso;

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L), sia di quello di laurea magistrale (LM)-conseguente al primo- è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato;

e. durata del servizio militare prestato: massimo punti 1/30;

f. qualità del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d'ufficio), con eventuale riferimento agli incarichi di comando ricoperti: massimo punti 5/30;

g. decremento per condanne penali per delitti e contravvenzioni: fino a - 15 punti

e) decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -9 punti.

f) decremento per sanzioni disciplinari di corpo: fino a - 6 punti”.

L'Allegato G circa le modalità di valutazione dei titoli di lingua straniera prevede poi:

“La prova facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta, dal concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di effettuarla, in una delle seguenti lingue straniere:

- *Inglese*
- *Francese*
- *Spagnolo*
- *Albanese*
- *Arabo*
- *Cinese*
- *Portoghese*
- *Tedesco*
- *Russo*
- *Rumeno*

Il concorrente verrà sottoposto a una iniziale prova scritta consistente in un test della durata non superiore a 40 minuti composto da 30 domande a risposte multiple predeterminate.

Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.

Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove verrà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 13 del bando di concorso:

- per le lingue inglese, araba, francese e cinese:

- 1) da 28/30 a 30/30: 1,50 punti;*
- 2) da 25/30 a 27,5/30: 1,00 punti;*
- 3) da 22/30 a 24,5/30: 0,75 punti;*
- 4) da 18/30 a 21,5/30: 0,50 punti;*

- per le restanti lingue:

- 1) da 27/30 a 30/30: 1,00 punti;*

- 2) da 24/30 a 26,5/30: 0,75 punti;
- 3) da 21/30 a 23,5/30: 0,50 punti;
- 4) da 18/30 a 20,5/30: 0,25 punti”

I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove sarebbero stati iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, nelle seguenti distinte graduatorie di merito:

- a) una per i 14 (quattordici) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- b) una per i 29 (ventinove) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).

Ciascuna graduatoria sarebbe stata formata, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, sommando:

- a) il voto riportato nella prova scritta;
- b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
- c) il voto riportato nella prova orale;
- d) l'eventuale punteggio incrementale riportato nella prova facoltativa di lingua straniera;
- e) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito.

In tale quadro concorsuale, il Maresciallo ordinario del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri ██████████, appartenente alla categoria Riservato ISAC, partecipava alla procedura *de qua* (con domanda nr. 212 del 26.02.2025) accedendo alla procedura interna per il reclutamento di n. 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

In seno alla domanda di partecipazione – da compilare on-line mediante apposito format – lo stesso dichiarava di “...essere a conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato A del bando certificata da STANAG o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, secondo il livello CEFR...”. In particolare, l'odierno ricorrente specificava la lingua e la tipologia di certificazione: “*Inglese – C2 – AELS – NONCN ADVANCED LEVEL ESOL (C2 CEFR) conseguito in data 30.06.2022*”, richiedendo altresì di voler sostenere anche la prova facoltativa di lingua straniera di cui all'art. 11 del bando, in lingua differente (nel caso di specie spagnolo) da quella per cui aveva presentato la relativa certificazione (inglese), così come previsto dall'Allegato B sopra indicato.

Si specifica sin da ora che qualora il concorsista avesse scelto di sostenere la prova facoltativa di lingue, così come di fatto faceva, il bando e il format della domanda

(nella sua strutturazione) lo obbligavano a scegliere una lingua diversa da quella per cui si era presentata certificazione. Né tantomeno il ricorrente avrebbe potuto presentare domanda in altra maniera se non mediante il format messo a disposizione dalla stessa P.a.

All'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica del 09.05.2025, il ricorrente consegnava quanto comprovante il possesso dei titoli e delle certificazioni.

Sostenute tutte le prove (scritta, efficienze fisica, psicofisica e attitudinale, orale, facoltativa di lingua straniera) nonché superate le varie fasi concorsuali, il ricorrente riceveva a mezzo pec in data 01.07.2025 la comunicazione di attribuzione del punteggio dei titoli per un totale di 2,939 punti (cfr. Scheda punteggio titoli depositata in atti), da cui era possibile evincere la mancata considerazione della certificazione di lingua straniera (prodotta *brevi manu*) e, quindi, di quanto dichiarato opportunatamente in domanda.

Appurato ciò, il ricorrente con reclamo del 04.07.2025 trasmesso in pari dati provvedeva a segnalare tale errore all'Amministrazione resistente, la quale con pec del 09.07.2025 – sfornita di una reale motivazione – confermava il punteggio di 2,939 sui titoli richiamando genericamente quanto previsto dall'All. B lett. a) del bando.

In data 14.07.2025 veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito, in cui si enunciava- peraltro – che al termine della procedura concorsuale per 14 posti per l'alimentazione del ruolo normale di ufficiali tratti dai luogotenenti in servizio permanente presso l'Arma dei Carabinieri nessun candidato era risultato idoneo, e che, di conseguenza, i relativi posti di concorso venivano redistribuiti mediante l'aumento dei 14 posti non coperti in favore dei posti previsti per l'alimentazione del ruolo normale degli ufficiali tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, elevandoli, per l'effetto, da 29 a 43.

Nella relativa graduatoria, composta appunto da 43 vincitori (in cui si indicano solo nome e cognome), non compariva l'odierno ricorrente, il quale accedendo nella propria area personale, verificava di ritrovarsi alla posizione n. 49 in qualità di idoneo non vincitore.

Il ricorrente avrebbe punteggio totale di 42,939 (2,939 per titoli + 20 per la prova scritta + 1 di incrementale per le prove fisiche + 19 per la prova orale); se al

ricorrente fosse stato valutato opportunamente il titolo di lingua inglese dichiarato (CEFR – C2) avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo pari a quello relativo al livello massimo attribuito al certificato STANAG NATO che rapportato all'Allegato B del bando, avrebbe valore di 2,5 punti aggiuntivi, per un totale complessivo di 45,439.

L'avvio della scuola di formazione è previsto nel mese di settembre.

Pertanto, al Mar [REDACTED], pregiudicato dall'illegittimo modus operandi amministrativo, non resta che proporre ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*;**
- 2. Violazione del principio di equivalenza tra titoli certificativi;**
- 3. Violazione dell'art. 97 Cost.;**
- 4. Violazione del principio di trasparenza procedimentale;**
- 5. Difetto di motivazione;**
- 6. Violazione del *favor participationis*;**
- 7. Difetto di istruttoria;**
- 8. Violazione del principio del legittimo affidamento;**
- 9. Eccesso di potere. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta;**
- 10. Contraddittorietà dell'attività amministrativa.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha omesso di valutare la certificazione linguistica in lingua inglese prodotta dal ricorrente, non attribuendo ad essa alcun punteggio in sede di scrutinio titoli, come da comunicazione del 1° luglio 2025. Tale omissione è priva di giustificazione ed è fondata su

un'interpretazione restrittiva, del tutto arbitraria e non trasparente, dei requisiti previsti dal bando di concorso.

In primo luogo, occorre evidenziare che il relativo format di domanda prevedeva espressamente, tra le dichiarazioni da “flaggare”, quella riferita alla conoscenza di una lingua straniera mediante certificazione “*STANAG NATO o attestata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR, secondo il livello CEFR*”. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” è inequivocabile e suggerisce che le due tipologie di certificazione siano tra loro equivalenti ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche. La certificazione prodotta dal ricorrente – una AELS - NONCN ADVANCED LEVEL ESOL, C2 in lingua inglese – rientra esattamente nella seconda categoria prevista dalla lex specialis e in particolare dalla domanda di partecipazione concorsuale così come predisposta dalla P.a., ossia certificazione CEFR rilasciata da ente certificatore riconosciuto, e dunque pienamente conforme. Un ulteriore e decisivo profilo di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione riguarda il valore giuridico e vincolante del format della domanda, predisposto dalla stessa amministrazione precedente e reso disponibile attraverso il portale concorsuale ufficiale. Tale documento, pur non essendo formalmente il “bando” in senso stretto, ne costituisce parte integrante della documentazione concorsuale, avendo funzione applicativa, esplicativa e attuativa delle previsioni del bando stesso. Non si tratta, dunque, di un semplice supporto tecnico o informativo, bensì di un modulo ufficiale, vincolante per i candidati e per l'Amministrazione, che incide direttamente sulla formazione della volontà del partecipante e sulle sue opzioni procedurali.

Nel caso di specie, **il format di domanda prevedeva espressamente, tra le caselle da selezionare (flag), quella con la seguente dicitura:**

“... essere a conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato B del Bando certificata da STANAG NATO o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, secondo il livello CEFR”. E tanto a maggior ragione che il bando non specificava niente di preciso sul punto.

Questa formulazione, inequivoca e logicamente disgiuntiva – come dimostrato dalla congiunzione “o” – rendeva chiara e accessibile a ogni candidato la possibilità di scegliere una delle due alternative equivalenti previste per la certificazione linguistica: da un lato, quella militare STANAG NATO; dall'altro, quella civile e

generalista secondo i livelli del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), purché rilasciata da un ente riconosciuto dal MIUR.

Alla luce di ciò, la certificazione CEFR C2 prodotta dal ricorrente – che attesta competenze linguistiche al livello più elevato previsto dal quadro europeo – risulta perfettamente conforme alla lettera della documentazione concorsuale, come ricavabile dal format della domanda. Del resto, non riconoscere tale certificazione – il cui possesso è attestabile in sede di presentazione della domanda – significa violare e/o applicare in maniera falsa il bando laddove – lo stesso – prevede che sarebbero stati valutati i titoli dichiarati in domanda dal candidato. E, pertanto, il vizio di trasgressione del bando è presente nella specie, sebbene in forma indiretta. All'uopo, si rammenti che la previsione contenuta nel bando assume carattere vincolante per la stessa Amministrazione, la quale, avendo adottato la *lex specialis* con l'efficacia di un atto normativo a contenuto generale e auto-vincolante e la documentazione concorsuale ad esso corredata come appunto la domanda di partecipazione, non può legittimamente disattenderla o modificarne unilateralmente gli effetti, pena la violazione dei principi di legalità, imparzialità, parità di trattamento e affidamento legittimo. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che *“le disposizioni del bando di concorso vincolano l'amministrazione che lo ha emanato e, una volta pubblicato, ne impediscono la modificazione o l'applicazione difforme, salvo sopravvenienze normative o ragioni imperative di interesse pubblico puntualmente motivate”* (ex multis: Cons. St., sez. V, sent. n. 3155/2022; TAR Lazio, sez. III, n. 10216/2020).

Ne consegue che il comportamento dell'Amministrazione – che ha escluso tale titolo senza fornire motivazioni, e senza valorizzare né il contenuto né la fonte del format ufficiale – risulta in aperta contraddizione con i principi di affidamento, certezza del diritto e buona fede, oltre a configurare una grave violazione del principio del *favor participationis*. Tale principio, di consolidato rango nei procedimenti concorsuali pubblici, impone infatti di adottare, in sede di interpretazione e applicazione delle regole di gara, la soluzione che favorisca la più ampia partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti sostanziali, evitando formalismi, rigidità e letture penalizzanti o restrittive. Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione ha scelto una via opposta, escludendo dal punteggio un titolo chiaramente conforme alle previsioni testuali e logiche del bando e del format, e ciò senza alcuna motivazione che giustifichi tale rigore formale.

È proprio attraverso il format che l'Amministrazione ha comunicato ai candidati il contenuto operativo delle regole di partecipazione e di valutazione dei titoli, impegnandosi implicitamente ad attenersi alle alternative di certificazione linguistica previste in quella sede. Negarne oggi la rilevanza significa disattendere le aspettative legittimamente maturate dai concorrenti, con effetti distorsivi sull'intera procedura e in pregiudizio della par condicio.

In altre parole, il format della domanda deve essere considerato, a tutti gli effetti, parte integrante e cogente della disciplina concorsuale, e la scelta operata dal ricorrente sulla base di esso – ovvero l'affidamento sulla piena valutabilità della certificazione CEFR – non può essere oggi frustrata da una lettura ingiustificatamente restrittiva, priva di fondamento testuale e contraria ai principi generali dell'azione amministrativa. L'Amministrazione ha, invece, effettuato una scelta contraria, disattendendo tale interpretazione sistematica derivante da una lettura congiunta tra bando e domanda di partecipazione, escludendo il titolo del ricorrente dal computo senza fornire alcuna motivazione concreta e individualizzata. In ciò si riscontra un evidente difetto di motivazione, tanto nell'atto originario di attribuzione dei punteggi quanto nella successiva risposta all'istanza del 09.07.2025, che si limita a un mero richiamo all'Allegato B del bando, **privo di ogni specificazione**, e dunque inidonea a consentire al candidato una reale comprensione del diniego e a predisporre un'effettiva difesa. La risposta è quindi illegittima anche sotto il profilo formale, violando gli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990.

Si tratta, in effetti, di un provvedimento meramente apparente, carente di qualsiasi istruttoria individuale, che si limita a rigettare le osservazioni senza confrontarsi con le argomentazioni puntuali del candidato, che ha evidenziato – con richiamo anche ai criteri di equipollenza e alla giurisprudenza amministrativa – come le certificazioni CEFR attestino le medesime abilità linguistiche di quelle NATO (listening, reading, speaking/oral interaction, writing), con verifica su scala di livelli da A1 a C2.

Il profilo di illegittimità si rinviene nella scelta dell'Amministrazione di non riconoscere la piena equivalenza tra la certificazione linguistica CEFR C2 prodotta dal ricorrente e la certificazione STANAG NATO, con una valutazione evidentemente ancorata a un approccio meramente formale e privo di analisi sostanziale.

In realtà, è proprio l'identità strutturale delle competenze linguistiche accertate da entrambe le certificazioni a fondare la doverosa equipollenza sostanziale tra i due sistemi. Le certificazioni linguistiche, infatti, sono strumenti valutativi standardizzati che operano mediante la verifica di quattro macro-competenze fondamentali, universalmente riconosciute nella letteratura glottodidattica e dalla normativa internazionale:

1. Comprensione orale (Listening)
2. Comprensione scritta (Reading)
3. Produzione orale (Speaking/Oral Interaction)
4. Produzione scritta (Writing)

Tali abilità sono esattamente le stesse che vengono testate sia dal sistema CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), sia dalla certificazione militare STANAG NATO, il cui standard linguistico (STANAG 6001) è stato elaborato dalla NATO per garantire interoperabilità comunicativa tra forze armate dei Paesi membri, ma che ricalca perfettamente – per struttura, contenuti e livelli – i criteri del CEFR, con il quale è, peraltro, stato posto a confronto e in relazione diretta da autorevoli fonti tecnico-normative.

Nel caso specifico, il ricorrente ha prodotto una certificazione CEFR C2, che rappresenta il livello più alto previsto dal quadro comune europeo, e che implica:

- capacità di comprendere con facilità praticamente tutto ciò che si legge o si ascolta;
- capacità di riassumere informazioni provenienti da diverse fonti orali e scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente;
- espressione spontanea, fluente e precisa, con differenziazione fine di significato anche in situazioni complesse.

Si tratta, quindi, di una certificazione che garantisce non solo un livello di competenza assolutamente paragonabile a quello più elevato previsto dallo standard STANAG (il livello 4 NATO), ma che è anche più trasparente, tracciabile e riconosciuto a livello civile e internazionale, essendo regolamentata dal Consiglio d'Europa e rilasciata da enti accreditati dal MIUR, come richiesto dallo stesso format della domanda.

La scelta dell'Amministrazione di ignorare questa perfetta corrispondenza sostanziale tra le abilità verificate è, dunque, frontalmente contraria ai principi di

coerenza, imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa, oltre che al principio di legalità, poiché:

- le certificazioni CEFR e STANAG NATO testano le medesime competenze, articolate nelle stesse quattro abilità linguistiche;
- la domanda consentiva di inserire entrambe le certificazioni come alternative tra loro, proprio in considerazione della loro equipollenza funzionale e del comune obiettivo valutativo;
- l'Amministrazione non ha mai contestato l'autenticità o l'adeguatezza della certificazione prodotta, né ha sostenuto che il livello C2 non sia comparabile con i livelli NATO più alti.

A fronte di ciò, risulta del tutto arbitrario e formalistico negare l'attribuzione del punteggio, come se la valutazione dovesse fondarsi sulla forma del documento piuttosto che sul contenuto effettivo della competenza attestata, contraddicendo apertamente il principio della sostanza sulla forma che informa ogni attività di valutazione nei concorsi pubblici.

Inoltre, negare la valutazione di una certificazione CEFR che attesta competenze linguistiche superiori, solo perché non recante l'etichetta "STANAG", equivale a sminuire la centralità della prestazione linguistica sostanziale, ponendo in secondo piano la reale competenza del candidato a favore di un etichettamento formale privo di rilievo giuridico. È evidente che il legislatore amministrativo, includendo entrambi i titoli nel format, abbia inteso premiare la conoscenza linguistica effettiva, indipendentemente dal circuito (militare o civile) da cui provenga la certificazione, purché riconosciuto.

Ancora, il bando di concorso (cfr. doc. in atti) stabiliva che i candidati potessero sostenere una prova facoltativa (composta da uno scritto e un orale) in una lingua diversa da quella per la quale avevano prodotto certificazione, imponendo che la lingua certificata non dovesse corrispondere con quella scelta per la prova facoltativa. Il ricorrente, facendo affidamento sul silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine alla validità della certificazione linguistica di inglese di livello CEFR allegata alla domanda, ha legittimamente ritenuto che detta certificazione fosse stata accettata, e ha pertanto optato per sostenere la prova facoltativa in lingua spagnola, ritenendo di massimizzare in tal modo le proprie chances concorsuali. Soltanto in un momento successivo, l'Amministrazione ha evidenziato la pretesa inidoneità della certificazione prodotta, senza mai aver prima

esercitato alcun potere di verifica o interlocuzione sul punto, violando così i principi generali di correttezza, buona fede e autoresponsabilità procedimentale che presidiano l'azione amministrativa. Il silenzio serbato dall'Amministrazione ha integrato un comportamento concludente idoneo a ingenerare un legittimo affidamento nel candidato circa l'accettazione del titolo dichiarato, affidamento che, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, non può essere successivamente frustrato con valutazioni tardive e penalizzanti per il concorrente. Ne discende che, se informato per tempo della pretesa non conformità del certificato in inglese, il ricorrente avrebbe potuto rimodulare consapevolmente la propria strategia concorsuale, scegliendo di sostenere la prova facoltativa proprio in inglese, anziché in spagnolo, con possibili effetti favorevoli sull'esito della selezione. Tale vizio incide sulla legittimità del procedimento selettivo, determinando una lesione concreta e attuale dell'interesse legittimo del candidato e imponendo, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento lesivo ai sensi degli artt. 3, 6, 10-bis e 97 Cost., nonché in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. D'altronde, se il ricorrente avesse saputo per tempo dell'asserita invalidità del certificato allegato allora avrebbe sostenuto la prova facoltativa in lingua straniera optando per l'inglese ottenendo sicuramente un punteggio maggiore rispetto a quello attuale, con conseguente collocamento migliore in graduatoria.

In ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la certificazione CEFR C2 prodotta dal ricorrente non solo perché formalmente prevista come alternativa a quella STANAG NATO, ma soprattutto perché, da un punto di vista sostanziale, garantisce la verifica e il superamento delle medesime quattro abilità linguistiche, secondo parametri internazionali, trasparenti e standardizzati. Negarne la valutazione significa, pertanto, agire in violazione:

- del principio di equivalenza sostanziale tra titoli,
- del principio del favor participationis,
- del principio di imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa,
- e, infine, del diritto del candidato a vedere valutata la sua effettiva preparazione linguistica, comprovata da titolo idoneo e coerente con quanto richiesto.

Appare altresì irragionevole che, nonostante il format della domanda riconosca formalmente l'equivalenza tra le due tipologie di attestazione, l'Amministrazione

pare disconosca la validità del certificato del ricorrente, violando così il principio di legalità, oltre a quello del legittimo affidamento.

Inoltre, la mancata valutazione del titolo ha determinato una lesione diretta e concreta dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione titoli, con conseguente pregiudizio nella graduatoria finale. Trattandosi di un concorso per soli titoli ed esami, tale esclusione può aver inciso in modo determinante sull'esito della procedura selettiva.

Infine, l'operato dell'Amministrazione si espone anche a una censura di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché non si spiega come una certificazione linguistica conforme agli standard internazionali CEFR – riconosciuti a livello europeo – possa essere disconosciuta in presenza di un atto concorsuale che la include espressamente tra i titoli valutabili.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la determinazione impugnata si rivela affetta da molteplici vizi di legittimità, da cui consegue l'obbligo, per l'Amministrazione, di riesaminare l'istanza del ricorrente, procedendo alla valutazione effettiva del titolo linguistico prodotto e alla rivalutazione del punteggio titoli, con attribuzione del punteggio aggiuntivo per conoscenza linguistica come previsto dal format di domanda. All'uopo, preme ribadire che, allo stato, al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio totale di 42,939 (2,939 per titoli + 20 per la prova scritta + 1 di incrementale per le prove fisiche + 19 per la prova orale), ma se al ricorrente fosse stato valutato opportunamente il titolo di lingua inglese dichiarato (CEFR – C2), lo stesso avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo pari a quello relativo al livello massimo attribuito al certificato STANAG NATO che rapportato all'Allegato B del bando, avrebbe valore di 2,5 punti aggiuntivi, per un totale complessivo di 45,439.

In linea generale, si rammenti che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, qualora **l'esclusione possa dirsi illegittima, ove non**

motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sull'esito del giudizio finale (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare il punteggio sui titoli assegnato con pec del 01.07.2025 e ribadito con pec del 09.07.2025, atteso che ogni atto consequenziale non può che considerarsi illegittimo in via derivata (atti di valutazione titoli; graduatoria finale e relativo decreto di approvazione, convocazioni per il periodo formativo, etc.).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Sotto il profilo *del periculum in mora*, e in riferimento all'imminente avvio del corso formativo per i Sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri, previsto presumibilmente per il mese di settembre 2025, il ricorrente rappresenta l'esistenza di un grave ed irreparabile pregiudizio, che impone l'immediata adozione di una misura cautelare collegiale a tutela della propria posizione giuridica soggettiva, in attesa della definizione del giudizio nel merito.

Come noto, l'ammissione al corso costituisce condizione imprescindibile per l'immissione effettiva nel ruolo di Sottotenente in servizio permanente, e produce effetti giuridici, economici e di carriera non più recuperabili a posteriori. In tal senso, la pubblicazione della graduatoria definitiva e il contestuale inizio delle attività didattiche e addestrative rappresentano una soglia temporale critica, oltre la quale ogni successiva decisione giudiziaria, ancorché favorevole, si risolverebbe in un mero riconoscimento formale, privo di effetti utili concreti.

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato la mancata attribuzione del punteggio relativo alla certificazione linguistica CEFR C2, prodotta in conformità alla normativa concorsuale e già ritenuta idonea in procedure analoghe. Tale omissione ha determinato un'esclusione immediata e diretta dalla graduatoria di merito utile per l'ammissione al corso, con conseguente pregiudizio attuale, concreto e irreversibile.

Il decorso del tempo, unito alla mancata sospensione del provvedimento impugnato, determinerebbe un effetto sostanzialmente ablativo del diritto alla formazione e all'inquadramento, vanificando non solo l'esito del presente giudizio, ma anche gli sforzi formativi e professionali fin qui compiuti dal ricorrente per accedere al ruolo ufficiali. A nulla varrebbe, infatti, una successiva pronuncia di accoglimento nel

merito, atteso che il mancato accesso al corso comporta la perdita del treno concorsuale e la definitiva preclusione alla progressione di carriera con riferimento alla tornata selettiva in oggetto.

A differenza di una procedura concorsuale ordinaria, **quella in esame è ad esaurimento e a numero chiuso**, con cadenza annuale e con un corso di formazione univocamente identificato nel tempo e nello spazio, la cui frequenza è vincolante per l'assunzione del grado. Pertanto, l'esclusione attuale equivale a un danno non risarcibile in forma specifica né economicamente quantificabile, trattandosi di perdita di opportunità professionale irripetibile, lesiva dell'interesse legittimo pretensivo del candidato e del suo percorso istituzionale.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, pur essendo stata tempestivamente posta a conoscenza delle doglianze del ricorrente (anche tramite istanza del 9 luglio 2025), ha omesso ogni istruttoria sostanziale, limitandosi a un rigetto *per relationem* privo di motivazione, aggravando il pericolo di un pregiudizio irreparabile e sintomatico della chiusura procedimentale.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con conseguente richiesta di:

- ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione, ovvero
- adozione di ogni altro provvedimento, tra cui la sospensione degli effetti degli atti lesivi nonché il riesame del punteggio anche con riserva, destinato a evitare l'effetto espulsivo irreversibile connesso alla mancata ammissione, in attesa della definizione del giudizio nel merito.

Sull'istanza cautelare monocratica

Ai sensi dell'art. 56 del Codice del processo amministrativo, si formula istanza di concessione della misura cautelare monocratica, stante l'estrema urgenza della situazione e l'evidente pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.

Come esposto in fatto e in diritto, il ricorrente ha impugnato l'illegittimo mancato riconoscimento del punteggio derivante dal possesso di una certificazione linguistica CEFR C2, prodotta in ossequio alle previsioni del format concorsuale, che ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria utile per l'ammissione al corso formativo per Sottotenenti, il cui avvio è presumibile per il mese di settembre 2025. Tale corso rappresenta condizione necessaria e imprescindibile per la nomina nel grado e la successiva immissione in ruolo. Di conseguenza, la mancata

partecipazione comporta l'automatica esclusione dal processo di formazione e dalla carriera istituzionale, rendendo vana ogni futura pronuncia giurisdizionale favorevole, attesa l'impossibilità di reintegrare ex post il diritto leso mediante ammissione tardiva o equivalenti misure soddisfattive.

Sussiste, dunque, un periculum in mora attuale, concreto e irreparabile, in quanto:

- l'inizio delle attività formative è ormai prossimo;
- l'esclusione del ricorrente è fondata su un'erronea applicazione dei criteri valutativi, non ancora riesaminata nel merito;
- l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale, successivo all'inizio del corso di formazione, risulterebbe inidoneo a evitare l'esclusione definitiva dal corso, pregiudicando il diritto di carriera del ricorrente;
- l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione puntuale o istruttoria nel diniego opposto, aggravando il rischio di preclusione processuale e amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il decorso del tempo fino all'udienza collegiale comprometterebbe in modo irrimediabile la posizione giuridica del ricorrente, con conseguente necessità di intervento immediato in via monocratica, ai soli fini di evitare un effetto espulsivo definitivo.

Pertanto, si chiede che il Presidente del TAR adito, ricorrendo i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, voglia disporre con decreto motivato:

- l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione per Sottotenenti, fino alla decisione dell'istanza cautelare in sede collegiale;
- ovvero, in subordine, l'adozione di ogni altra misura provvisoria idonea ad evitare l'esclusione di fatto del ricorrente dal corso, in modo da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale, tra cui la sospensione degli effetti degli atti Qui impugnati ed eventuale riesame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o nelle altre forme ritenute più opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della oggettiva difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, essendo stata pubblicata la Graduatoria di merito recante solo nome e cognome dei vincitori senza alcun altro dato identificativo.

In ogni caso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza (e quindi l'utilizzo di sistemi di individuazione come Smart ANPR), la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna, posto che si è comunque provveduto a richiedere controinteressati a mezzo pec alla P.a. (cfr. doc. in atti).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute, e in particolare:

In via istruttoria: preliminarmente, se opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami;

in via cautelare, e già in senso monocratico: sospendere gli effetti degli atti impugnati e/o sospendere la procedura di concorso e/o disporre l'ammissione del ricorrente con riserva al corso di formazione e/o disporre il riesame della sua posizione, nell'attesa della definizione dell'udienza di merito;

nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto disporre il riesame del punteggio del ricorrente con ogni provvedimento conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorrente è tenuto al versamento del contributo unificato pari ad E. 325,00, trattandosi di accesso al pubblico impiego.

Produzione giusta indice.

Roma (Rm), 25.07.2025

Avv. Danilo GRANATA

Avv. Alessandro ROSTI